



## STATUTO

### Titolo I

#### Denominazione - Sede - Scopo Sociale

Art. 1) - E' costituita una associazione allevatoriale denominata: "International Reining Horse Breeder Association", o più semplicemente I.R.H.B.A., con sede in Parma (PR), Stradello Pratospilla n. 13.

Art. 2) - L'Associazione è apolitica indipendente e non persegue fini di lucro. Gli eventuali utili di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio degli enti o associazioni che perseguano finalità analoghe agli scopi statutari. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili di gestione. Scopo dell'Associazione è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale consistenti nella diffusione e incentivazione dell'allevamento equino in generale e dell'allevamento qualificato del cavallo da reining in particolare.

Art. 3) - Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) La promozione e lo sviluppo dell'allevamento qualificato del cavallo da Reining;
- b) promuovere ed attuare tutte le iniziative che possano utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione, alla diffusione dei cavalli con particolare riferimento a quelli da reining;
- c) curare la selezione e allevamento dei cavalli;
- d) promuovere ed incoraggiare studi e ricerche dirette a risolvere speciali problemi tecnici degli sport equestri;
- e) promuovere, partecipare ed organizzare gare, manifestazioni sportive in genere volte a mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione;
- f) collaborare o fornire prestazioni di supporto tecnico alle manifestazioni o gare sportive di cui in precedenza;
- g) promuovere ed attuare rassegne, mostre, aste, concorsi riguardanti gli sport equestri con particolare riferimento al reining;
- h) coordinare la partecipazione degli associati o tesserati alle gare, manifestazioni, rassegne, mostre, aste e concorsi e ad ogni iniziativa utile o interessante per la valorizzazione dei cavalli in genere e di quelli da reining in particolare;
- i) esercitare attraverso la stampa, la radio, la televisione ed ogni altro mass media tutte quelle attività di promozione, valorizzazione e diffusione giudicate conformi allo scopo sociale;
- j) partecipare ad enti, società o associazioni aventi scopo analogo a quello dell'Associazione o strumentali al conseguimento dello scopo sociale e/o finalizzati all'incremento delle razze equine.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività connessa all'oggetto sociale o tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere e/o concedere in locazione scuderie, maneggi, campi ippici, box ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, essere proprietaria o comproprietaria di cavalli. Essa potrà concedere inoltre la propria collaborazione ad altri enti o associazioni per lo sviluppo di

iniziative che si inquadrino nell'ambito delle proprie finalità. Essa dovrà mantenere comunque la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

## Titolo II

### Degli associati

Art. 4) – Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e ogni altra organizzazione o ente purchè riconosciuta dall'ordinamento vigente, le associazioni ed i consorzi che siano interessati al perseguimento degli scopi dell'associazione stessa. Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annua. Nel caso in cui l'associato sia diverso da persona fisica ha diritto ad un voto espresso dal legale rappresentante o da un suo delegato. Gli associati che intendano iscriversi all'Associazione devono farne debita istanza, al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare incondizionatamente il presente statuto ed iscrivere contestualmente almeno uno stallone al Breeder Incentive Program B.I.P. promosso dall'IRHBA.

In ogni caso, i proprietari degli stalloni che si intendono iscrivere al B.I.P. devono essere in regola con il pagamento della quota associativa IRHBA per l'anno in cui avviene l'iscrizione degli stalloni stessi.

Le istanze di ammissione presentate dal 1° gennaio alla data dell'Assemblea annuale di approvazione del Bilancio, sono esaminate dal primo Consiglio Direttivo convocato dopo L'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo decide in merito, senza l'obbligo di motivare il diniego.

Art. 5) – L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote associative. Il versamento delle stesse, nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo, deve essere effettuato a partire dal 1° giorno successivo all'Assemblea annuale di approvazione del Bilancio ed entro il 31 dicembre di ogni anno. La quota associativa non è trasmissibile, se non per causa di morte nei confronti dei propri eredi, e la stessa non è soggetta a rivalutazione.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell'Associazione;
- c) la collaborazione alla realizzazione delle finalità istituzionali;
- d) l'astensione dalla partecipazione ad altre associazioni e/o enti che abbiano finalità di incentivazione dell'allevamento del cavallo da reining;
- e) il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie, regolamentari e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- f) il diritto di voto per ogni altra materia sottoposta all'assemblea;
- g) il diritto ai benefici derivanti dalle iniziative curate dall'Associazione;
- h) la possibilità di usufruire dei beni o servizi forniti dall'Associazione.

Gli Associati si impegnano inoltre a comunicare tutte le notizie che verranno richieste dagli organi dell'Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato. L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dagli Associati solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 6) – La qualità di Associati si perde per l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'Associazione.

Avverso l'esclusione è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del provvedimento, al Collegio dei Probiviri. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata per iscritto. Nei casi di particolare gravità detto organo può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione del Consiglio Direttivo e/o può procedere alla sospensione cautelare dell'Associato.

L'Associato può in ogni tempo recedere dall'Associazione, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ciascun anno. L'Associato receduto non ha diritto al rimborso delle quote associative e dei contributi versati né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

### Titolo III

#### Degli organi dell'associazione

Art. 7) – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti; e) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 8) – L'Assemblea degli Associati può essere Ordinaria e Straordinaria.

Sono attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria:

- a) nominare il Consiglio Direttivo, che nominerà nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti;
- b) approvare la relazione tecnica, morale e finanziaria, il Conto Consuntivo ed il Conto Preventivo, ove il Consiglio Direttivo ritenga opportuno redigerlo, insieme con il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio;
- c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) nominare il Collegio dei Probiviri;
- e) compiere ogni altro atto e prendere ogni deliberazione che da questo statuto non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Sono attribuzioni dell'Assemblea Straordinaria:

- a) la modifica dello statuto;
- b) la delibera sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- c) la delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei Liquidatori o del Liquidatore.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto e ogniqualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

E' convocata anche quando ne facciano domanda scritta due Revisori o almeno un decimo degli Associati effettivi a norma dell'art. 20 del Codice Civile. L'Assemblea Straordinaria è convocata quando il Presidente del Consiglio Direttivo, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno o su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante lettera raccomandata, posta elettronica, telefax o altra comunicazione scritta da spedire almeno dieci giorni prima della data fissata e/o con pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o da un membro dello stesso Consiglio.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale degli Associati con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria si intende validamente costituita ed idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. Essa delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli Associati con diritto di voto presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria si intende validamente costituita ed idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati, abilitati al voto. L'Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento o sulla messa in liquidazione dell'Associazione è validamente costituita ed atta a deliberare se, in seconda convocazione, sono presenti o rappresentati almeno un decimo degli Associati con diritto di voto.

Art. 9) - Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Associati iscritti nel libro dei soci ed in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun Associato potrà rappresentare uno o più altri Associati purché munito di regolare delega scritta. Non può essere rilasciata delega ai componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dell'Associazione. Ogni Associato può rappresentare con delega scritta non più di tre Associati.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire alla medesima anche per delega.

L'Assemblea vota, a scelta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il Verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Associato può prenderne visione.

Art. 10) – Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un numero minimo di 5 (cinque) associati ad un numero massimo di 9 (nove).

Possono essere eletti Consiglieri solo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

In caso di morte o di dimissioni di uno o più Consiglieri prima della scadenza del loro mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva Assemblea. Nel caso in cui dovesse venire meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, i rimanenti devono convocare l'Assemblea affinché ne reintegri il numero.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. La mancata partecipazione a tre Consigli consecutivi senza giustificato motivo o il mancato rinnovo della quota associativa annuale, potrà comportare la pronuncia di decadenza dell'assente dalla carica di Consigliere e la sostituzione dello stesso per cooptazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale la decisione votata dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia ritenuto necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri, e comunque non meno tre volte all'anno presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audio-teleconferenza, a condizione che a tutti i partecipanti sia consentito in tempo reale di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure personalmente trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 11) – Sono particolari attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare l'ammissione dei nuovi Associati;
- b) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l'esecuzione delle stesse;
- c) decidere sugli investimenti patrimoniali;
- d) predisporre il Conto Consuntivo, che, col programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre, quando dallo stesso sia ritenuto opportuno, il Conto Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) stabilire le modalità di amministrazione dell'Associazione e di svolgimento dell'attività nei confronti degli Associati e dei terzi;
- g) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- h) assumere o licenziare il personale stabilendo le attribuzioni ed il trattamento economico;
- i) nominare commissioni tecniche;
- j) approvare i regolamenti tecnici redatti da un'eventuale commissione tecnica;
- k) indire eventuali riunioni generali di tutti gli Associati per riferire sull'andamento della vita associativa e discutere le direttive di carattere generale;
- l) stabilire l'importo e le modalità di versamento delle quote associative;
- m) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- n) decidere la partecipazione ad altri enti, ivi incluse le società, di cui all'art. 3) lettera j del presente statuto.

Art. 12) – La carica dei componenti il Consiglio Direttivo è gratuita; ad essi potranno essere rimborsate dall'Associazione le spese di viaggio, vitto ed alloggio per trasferte connesse allo svolgimento del loro incarico.

Art. 13) - Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni uno dei Vicepresidenti, se nominati, o uno dei componenti il Consiglio Direttivo espressamente delegato. Egli convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il Conto Consuntivo da presentare agli Associati e, se redatto, il Conto Preventivo, e dichiara aperte le Assemblee.

Art. 14) – Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti. L'Assemblea ne nomina anche il Presidente. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

I Revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano il conto annuale da presentare all'Assemblea degli Associati. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La carica dei componenti il Collegio dei Revisori è gratuita.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 15) – Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti tra gli associati; essi durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Esso delibera, salvo quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto qualora detto organo non sia stato nominato, su tutte le controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'associazione e/o i suoi organi.

### Del patrimonio

Art. 16) – Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai residui di bilancio accantonati a fondo di riserva;
- b) da eventuali lasciti o donazioni;
- c) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione deve tenere l'inventario dei beni costituenti il suo patrimonio.

Le entrate sociali sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle quote previste dal regolamento dell'associazione inerenti l'iscrizione di stalloni e/o puledri al programma allevatorio dell'associazione stessa;
- c) da contributi regionali o di altri enti statali o europei;
- d) da contributi straordinari;
- e) da corrispettivi relativi a prestazioni di servizi nei confronti degli associati o di terzi e dall'attività derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive o di quelle di ogni genere;
- f) da sponsorizzazioni in occasioni di manifestazioni o gare;
- g) da eventuali interessi od altri redditi patrimoniali;
- h) da eventuali contributi autorizzati o concessi da Enti Pubblici e Privati;
- i) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

### Titolo V

### Esercizio – Scioglimento – Clausola compromissoria – Richiamo al Codice Civile

Art. 17) – L'esercizio finanziario ha durata di un anno e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 18) – In caso di scioglimento dell'Associazione la nomina dei Liquidatori deve essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria ed il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo l'estinzione dei debiti dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'individuazione delle strutture cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuato dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 19) – Qualunque controversia che dovesse insorgere fra gli Associati o fra questi e l'Associazione in merito alla interpretazione ed all'esecuzione del contratto associativo e del presente statuto dovrà essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori, qualora non sia stato nominato il Collegio dei Probiviri. Detto collegio giudicherà secondo equità, senza formalità di rito ed inappellabilmente.

Ciascuna delle due parti in causa avrà diritto a nominare un membro del collegio, mentre il presidente sarà designato dai membri scelti dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nel cui territorio si trova la sede legale dell'Associazione, il quale provvederà anche alla nomina dell'arbitro della parte che, invitata a tal fine, non vi abbia provveduto entro quindici giorni.

Art. 20) - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.